



COMUNE DI ZEVIO

(Provincia di Verona)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 14.05.1992.

Testo in vigore coordinato con tutte le modifiche apportate

Articolo 1

1. La Giunta Comunale, provvederà alla concessione dei contributi di cui all'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, osservando i criteri e le modalità di erogazione di cui al presente regolamento.

Articolo 2

1. E' vietato, tranne che per eccezionali situazioni che devono essere idoneamente motivate, modificare i singoli stanziamenti del bilancio di previsione collegati per materia direttamene o indirettamente ai contributi, sussidi, ecc. di cui trattasi.

Articolo 3

1. Gli interessati dovranno presentare istanza di contributo indicando la motivazione, l'occasionalità o meno dell'attività ed eventualmente l'importo richiesto.

2. Qualora il richiedente, sia Ente pubblico o privato, Associazione, Comitato, Gruppo o persona, svolga attività continuativa o ripetitiva, all'istanza a firma del Presidente nei primi casi, deve essere allegato il consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio di previsione dell'esercizio in cui si presenta l'istanza; qualora la richiesta verta su singola attività, può essere prodotto solamente il consuntivo e preventivo dell'iniziativa specifica. Entrambi i documenti contabili devono contenere, analiticamente, sia le entrate che le spese, ovviamente rispettivamente come risultanze finali e come previsione.

3. Nell'ipotesi che la richiesta di contributo riguardi un'attività che rappresenta un episodio occasionale da parte del richiedente, all'istanza deve essere allegato il solo preventivo di spesa da cui risulti con quali entrate la parte intenda far fronte; il contributo eventualmente concesso verrà erogato ad attività conclusa previa dichiarazione in tal senso del richiedente e presentazione di consuntivo.

4. Alla domanda deve essere allegato, se esiste, lo statuto e/o l'atto costitutivo dell'Associazione con indicazione del numero degli associati e l'importo della quota associativa vigente al momento.

5. Tutte le istanze saranno esaminate di volta in volta dalla Giunta.

6. Le richieste di contributo con finalità assistenziali sono disciplinate da successivi articoli del presente provvedimento.

Articolo 4

1. Per i ragazzi che frequentano la scuola media si prevede la possibilità di un beneficio pari al 50% del costo medio annuale dei libri di testo.

2. Per i ragazzi che frequentano la scuola dell'obbligo si prevede inoltre la possibilità del beneficio dell'esonero totale dal pagamento del contributo per il servizio di trasporto scolastico.

Articolo 5

1. Costituiscono presupposti essenziali alla concessione dei benefici di cui all'articolo precedente i seguenti elementi:

- particolare situazione di bisogno legata a malattia
- lavoro precario o saltuario del capofamiglia

- obblighi di mantenimento di altri parenti
- numero di figli a carico
- altre non precisate situazioni di disagio economico e/o sociale.

2. I sopradetti presupposti devono essere documentati dall'interessato e/o accompagnati da relazione illustrativa dell'assistente sociale o del servizio sociale.

3. Allegato all'istanza deve risultare il reddito imponibile loro relativo all'ultima denuncia dei redditi dell'intero nucleo familiare, che non deve superare Euro 11.362,05 (pari a Lire 22.000.000=) aumentato annualmente del tasso di inflazione programmato calcolato sull'importo dell'anno precedente, detratti Euro 516,46= (pari a Lire 1.000.000) per ogni figlio a carico.

4. All'istanza deve essere allegata pertanto ogni documentazione che si riterrà utile alla definizione della concessione, fatta salva la potestà della Giunta di valutare ulteriori elementi compresi quelli che concorrono alla formazione del reddito.

5. Sia i presupposti sia il limite di reddito possono essere modificati con delibera della Giunta Comunale, motivata, previo parere della Commissione Assistenza o qualora anche le circostanze socio economiche esterne lo consigliano.

Articolo 6

1. L'istruttoria, la valutazione, la concessione di benefici, vengono demandate alla Giunta Comunale previo parere della Commissione Assistenza.

2. Per tutti quei casi in cui i criteri specifici previsti dal presente regolamento non si adattano alla fattispecie oggetto della concessione, la Giunta può provvedere con adeguata motivazione.

Articolo 6-bis

1. I pareri della Commissione Assistenza di cui al 1° comma dell'articolo 6 del presente Regolamento hanno natura obbligatoria.

2. La Giunta Comunale è competente a proporre al Consiglio Comunale interpretazioni autentiche al presente Regolamento.

Articolo 7

1. Si applica una riduzione automatica del 40% dell'intero contributo a carico della famiglia per il servizio di trasporto scolastico comunale, fissato annualmente dalla Giunta, per il secondo figlio trasportato.

2. A partire dal terzo figlio e successivi fiscalmente a carico, indipendentemente dal fatto che i precedenti fratelli utilizzino o meno il servizio, non è dovuta alcuna contribuzione a carico della famiglia.

3. I benefici del presente articolo riguardano esclusivamente le famiglie residenti.

4. Il beneficiario è tenuto a produrre autocertificazione e/o idonea documentazione attestante la condizione fiscale che da diritto alla gratuità.

Articolo 8

1. Si possono assegnare annualmente delle borse di studio ad alunni residenti nel Comune di Zevio che hanno conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado con il giudizio di ottimo e la cui famiglia abbia un I.S.E.E. fino ad € 10.632,94 riferito ai redditi dichiarati nell'anno precedente a quello di riferimento del

beneficio. Il limite I.S.E.E. potrà essere annualmente aggiornato dalla Giunta Comunale.

Articolo 9

1. Esclusivamente per quanto riguarda il contributo a favore delle scuole materne di Raldon e Pozzo, l'istanza deve essere accompagnata dal numero degli alunni frequentanti; pertanto, a discrezione della Giunta, il contributo viene fissato in misura del rapporto costo e numero degli alunni, tenendo fermi i criteri del presente regolamento.

Articolo 10

1. La Giunta Comunale esamina le varie istanze, ne accerta il fine istituzionale, la regolarità formale, il rispetto dei criteri e delle modalità e concede il contributo, nei limiti dello stanziamento di bilancio, con facoltà di richiedere eventuale documentazione carente o integrativa.

Articolo 11

1. In via indicativa e non tassativa l'importo del contributo, entro il limite non superabile dello stanziamento di bilancio, non può essere maggiore di quello dell'anno precedente aumentato del 50% del tasso di inflazione programmato dal Governo, fatta eccezione per i casi normati da specifici atti deliberativi (convenzioni, progetti, ecc.) ai quali la Giunta Comunale dovrà attenersi sia per l'importo che per i criteri e le modalità.

Articolo 12

1. I contributi riguardanti i seguenti servizi:

- minimo vitale
- interventi per bisogni atipici
- interventi per bisogni straordinari
- interventi indiretti dei servizi socio-assistenziali

sono normati dalla delibera del Consiglio Comunale n. 182 del 19 dicembre 1985, esecutiva ai sensi di legge (CRC n. 435 dell'8.01.1986) che viene richiamata nel presente regolamento per la parte e per i servizi già citati.

Articolo 13

1. Il servizio di assistenza domiciliare è normato dal regolamento comunale all'uopo adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 115 del 12.12.1991, esecutiva ai sensi di legge (CRC n. 21334 in data 23.12.1991) a cui si rinvia.

Articolo 14

1. Per la materia riguardante i servizi di ricovero di persone anziane o inabili la normativa è dettata dal regolamento all'uopo adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 108 in data 19.07.1983, esaminata senza rilievi dal CRC di Verona in data 08.08.1983 e successive modificazioni a cui si rinvia.

Articolo 15

1. Dal 31 marzo 1992 è stato istituito nel Comune di Zevio l'Albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui sono state erogate nell'esercizio finanziario 1991 contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. L'Albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

3. L'Albo è istituito in conformità al 1° comma e i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autentica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno con inizio dal 1992.

Articolo 16

1. L'Albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:

- a) assistenza e sicurezza sociale
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero
- c) sviluppo economico
- d) attività culturali ed educative
- e) tutela dei valori ambientali
- f) interventi straordinari
- g) altri benefici ed interventi.

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'Albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica
- c) importo o valore economico dell'intervento totale dell'anno
- d) durata, in mesi, dell'intervento
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'Albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo
- c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica
- d) importo o valore economico dell'intervento totale dell'anno
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

Articolo 17

1. Per gli aggiornamenti dell'Albo viene provveduto dall'Ufficio Segreteria Comunale in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato dai singoli Responsabili del Servizio per materia, in base anche alle risultanze contabili dell'Ufficio di Ragioneria a cui viene demandato il controllo sotto l'aspetto della capienza del capitolo, della copertura finanziaria e del rispetto delle norme regolamentari per quanto riguarda la materia contabile stessa.

2. L'Albo è pubblicato per 2 mesi all'Albo Pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

3. L'Albo può essere consultato da ogni cittadino il quale effettuerà istanza al Sindaco e gli sarà comunicato per iscritto o anche telefonicamente il giorno e l'ora della consultazione con congruo preavviso.